



SENT. N. 43/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI Presidente relatore

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere

Ivano MALPESI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **24186** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

1. SOCIETÀ *omissis* S.R.L. ora IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in

omissis, Corso *omissis* – cap. 10121, iscritta al Registro delle

Imprese presso la CCIAA di Torino codice fiscale, numero di iscrizione

omissis, Partita IVA: *omissis* (costituita in data 23/02/2009 – data

iscrizione e inizio attività 12/03/2009), cancellata dall'Albo delle Imprese

Artigiane per cessazione delle attività e chiusura dell'unità locale in data

28/02/2013, inattiva, con procedura in corso di scioglimento per liquidazione

volontaria, in persona del liquidatore **G.L.**, nato a *omissis* il

omissis, codice fiscale *omissis*, residente a *omissis*

cap. *omissis* – Borgata *omissis*, rappresentata e difesa, per procura speciale in

	atti, dall'avv. Simona Ferrero del Foro di Torino, elettivamente domiciliata	
	presso lo studio di quest'ultima in Torino, c.so Re Umberto, 8 - indirizzo di	
	posta elettronica certificata: <i>simonaferrero@pec.ordineavvocatitorino.it</i> ;	
	2. B.M. , nata a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , codice fiscale	
	<i>omissis</i> , residente a <i>omissis</i> in Strada <i>omissis</i> P.	
	<i>omissis</i> - nella sua qualità di Amministratore Unico della SOCIETÀ <i>omissis</i>	
	S.R.L (dal 23/02/2009 al 01/04/2021) ed ora socio della SOCIETÀ <i>omissis</i>	
	S.R.L. IN LIQUIDAZIONE , con sede legale in <i>omissis</i> , Corso <i>omissis</i> ,	
	– cap. 10121, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Torino	
	codice fiscale, numero di iscrizione <i>omissis</i> , Partita IVA: <i>omissis</i>	
	(costituita in data 23/02/2009 – data iscrizione e inizio attività 12/03/2009),	
	cancellata dall'Albo delle Imprese Artigiane per cessazione delle attività e	
	chiusura dell'unità locale in data 28/02/2013, inattiva, con procedura in corso	
	di scioglimento per liquidazione volontaria, già socio prestatore d'opera	
	manuale nell'impresa e fideiussore del finanziamento di cui trattasi erogato alla	
	Società <i>omissis</i> S.R.L, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti,	
	dall'avv. Simona Ferrero del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso	
	lo studio di quest'ultima in Torino, c.so Re Umberto, 8 - indirizzo di posta	
	elettronica certificata: <i>simonaferrero@pec.ordineavvocatitorino.it</i> ;	
	3. G.M. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , codice fiscale	
	<i>omissis</i> , residente a <i>omissis</i> – Borgata <i>omissis</i> –	
	ora socio della SOCIETÀ <i>omissis</i> ora S.R.L. IN LIQUIDAZIONE , con sede	
	legale in <i>omissis</i> , Corso <i>omissis</i> – cap. 10121, iscritta al Registro	
	delle Imprese presso la CCIAA di Torino codice fiscale, numero di iscrizione	
	<i>omissis</i> , Partita IVA: <i>omissis</i> (costituita in data 23/02/2009 – data	
	- pag. 2 di 35 -	

	iscrizione e inizio attività 12/03/2009), cancellata dall’Albo delle Imprese	
	Artigiane per cessazione delle attività e chiusura dell’unità locale in data	
	28/02/2013, inattiva, con procedura in corso di scioglimento per liquidazione	
	volontaria, già socio prestatore d’opera manuale nell’impresa e fideiussore del	
	finanziamento di cui trattasi erogato alla Società omissis S.R.L, rappresentato	
	e difeso, per procura speciale in atti, dall’avv. Simona Ferrero del Foro di	
	Torino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Torino,	
	c.so Re Umberto, 8 - indirizzo di posta elettronica certificata:	
	<i>simonaferrero@pec.ordineavvocatitorino.it</i> ;	
	4. G.L. , nato a omissis il omissis , codice fiscale	
	omissis , residente a omissis cap. omissis – Borgata omissis ,	
	nella sua qualità di Liquidatore/rappresentante dell’impresa, nominato il	
	22/02/2021 (data iscrizione 01/04/2021) della SOCIETÀ ommissis S.R.L. ora	
	IN LIQUIDAZIONE , con sede legale in omissis , Corso omissis –	
	cap. 10121, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Torino codice	
	fiscale, numero di iscrizione omissis , Partita IVA: omissis	
	(costituita in data 23/02/2009 – data iscrizione e inizio attività 12/03/2009),	
	cancellata dall’Albo delle Imprese Artigiane per cessazione delle attività e	
	chiusura dell’unità locale in data 28/02/2013, inattiva, con procedura in corso	
	di scioglimento per liquidazione volontaria, rappresentato e difeso, per procura	
	speciale in atti, dall’avv. Simona Ferrero del Foro di Torino ed elettivamente	
	domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Torino, c.so Re Umberto, 8 -	
	indirizzo di posta elettronica certificata:	
	<i>simonaferrero@pec.ordineavvocatitorino.it</i> .	
	Uditi alla pubblica udienza del giorno 9 aprile 2025, con l’assistenza del	
	- pag. 3 di 35 -	

	Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Presidente di Sezione Marco	
	Pieroni, per il Pubblico Ministero il Vice Procuratore Generale, Cons. Massimo	
	Valero, e l'Avv. Simona Ferrero in rappresentanza e difesa dei convenuti, come	
	da verbale.	
	Esaminati gli atti.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la Procura contabile ha citato i	
	convenuti in epigrafe indicati, perché se ne accerti e dichiari la responsabilità	
	amministrativo contabile, con richiesta di condanna al risarcimento per	
	l'importo complessivo di euro 46.351,64, di cui euro 43.105,26, quale quota di	
	debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 3.246,38,	
	quale quota di oneri di agevolazione, in favore di FINPIEMONTE S.p.A. (di	
	seguito anche Finpiemonte), e per essa della Regione Piemonte.	
	2. La vicenda è venuta a conoscenza della Procura contabile a seguito della	
	trasmissione, con nota prot. STA/MM/20-10800 del 23 aprile 2020, da	
	Finpiemonte, in adempimento degli obblighi di cui agli artt. 51 e ss. del Codice	
	di giustizia contabile, di un dettagliato prospetto di 606 posizioni debitorie	
	riguardanti 568 soggetti, per un totale di 31,6 milioni di euro di mancate	
	restituzioni di finanziamenti erogati.	
	3. In particolare, su richiesta istruttoria della Procura, Finpiemonte provvedeva	
	ad aggiornare la posizione della SOCIETÀ <i>omissis</i> S.R.L. inviando	
	documentazione a completamento ed aggiornamento.	
	3.1. Venivano anche acquisite dalla Procura la Visura ordinaria e la Visura	
	storica della SOCIETÀ <i>omissis</i> S.R.L. dal Registro Imprese, realizzato e gestito	
	- pag. 4 di 35 -	

	da InfoCamere per le Camere di Commercio, che, ai sensi dell'art. 60 del Codice	
	dell'Amministrazione Digitale (CAD) del d.lgs. n. 82/2005, è un archivio di dati	
	di interesse nazionale, fonte ufficiale, attendibile e garantita dalla legge, di	
	informazioni sulle imprese italiane e sui loro soci ed amministratori.	
	3.2. Dalla documentazione in atti in particolare dalle Visure risultava che in	
	data:	
	- 23/02/2009 - veniva costituita la Società omissis S.R.L. Amministratore	
	Unico B.M.;	
	- 12/03/2009 - la Società omissis S.R.L. veniva iscritta nella sezione	
	ORDINARIA del Registro delle Imprese di Torino numero REA omissis ,	
	Partita IVA: omissis ;	
	- 12/03/2009 - inizio attività: di falegnameria, lavorazione del legno,	
	produzione di porte, finestre ed infissi in legno per l'edilizia (...) dal	
	01/05/2009 svolta in forma artigiana, presso la sede operativa artigiana in Via	
	omissis – CAP omissis ;	
	- 19/05/2009 - iscrizione Albo Imprese Artigiane al numero omissis ,	
	prestavano opera manuale nell'impresa i soci G.M., B.	
	M.;	
	- 28/02/2013 - cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane per cessazione	
	delle attività e chiusura dell'unità locale sede operativa dell'attività artigiana e	
	sede dell'investimento;	
	- 01/04/2021 – B.M. cessava dalla carica di Amministratore	
	Unico della società omissis . SRL;	
	- 01/04/2021 – G.L. assumeva la carica di Liquidatore e	
	rappresentante dell'impresa Società omissis S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.	
	- pag. 5 di 35 -	

3.3. Relativamente al finanziamento agevolato percepito dalla società in epigrafe, dalla documentazione trasmessa da Finpiemonte risultava che: in data 12/06/2009, la Società **omissis** S.R.L., (*codice domanda 1-11525*) in adesione ad apposito bando allora vigente a valere sulla l.r. n. 21/1997 - art. 15 – *Programma Regionale degli Interventi per la concessione di finanziamenti - Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato (All.1_Bando)*, presentava domanda di finanziamento di euro 143.000,00 per un investimento da realizzare nella sede operativa artigianale in via **omissis**, nel comune di **omissis**, consistente in lavori di opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazione in genere spese di progettazione e acquisto macchinari. La domanda veniva firmata dall'Amministratore Unico e rappresentante legale nonché socio che presta opera manuale nell'impresa B.M. (*All.3_Domanda e allegati.pdf*).

3.3.1. Con la domanda di finanziamento, veniva specificatamente richiesto di accedere ad uno degli ambiti prioritari previsti al paragrafo 3 del bando, nella fattispecie – *impresa artigiana di nuova costituzione* per conseguire l'obiettivo di *avviamento di nuove imprese artigiane* (paragrafo 4 del bando).

Per gli ambiti prioritari di intervento, il paragrafo 7 del bando prevedeva, qualora il progetto fosse stato ritenuto finanziabile, che il finanziamento con fondi regionali a tasso zero fosse del 70% anziché del 50% (previsto invece per gli ambiti non prioritari).

3.3.2. Nella domanda, la richiedente sottoscriveva, tra l'altro, di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità espresse nel Programma regionale degli interventi (nel caso specifico - *Allegato A - Legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, art.15 Programma regionale degli Interventi estratto della D.G.R.*

n. 74 - 14790 del 14.02.2005 come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 39 – 6667 del 03.08.2007) e nel testo della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 “Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato” (e successive modifiche ed integrazioni), e di accettarle incondizionatamente, unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore presso Finpiemonte S.p.A. e l’Istituto di credito convenzionato.

3.3.3. La dichiarante garantiva fin dalla presentazione della domanda: - 1. di utilizzare il finanziamento eventualmente ottenuto esclusivamente per finanziare il programma di investimenti presentato; - 2. di comunicare tempestivamente, e comunque non oltre la data indicata di conclusione del programma, al Gruppo Tecnico di Valutazione, che si riserva di valutarne l'ammissibilità, ogni variazione tecnica e/o economica intervenuta; - 3. di inviare al Gruppo Tecnico di Valutazione, c/o Finpiemonte S.p.A. — Galleria San Federico 54 — 10121 Torino, nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema allegato al modulo di domanda; - 4. di mantenere a disposizione del Gruppo Tecnico di Valutazione tutta la documentazione di spesa relativa al programma per la durata complessiva del finanziamento; - 5. di mantenere la qualifica di "impresa artigiana" almeno fino alla data di conclusione dell'investimento finanziato, e di esporre nell'esercizio, in posizione visibile alla clientela, le targhette adesive con emblema della Regione Piemonte, fornite dopo l'approvazione della rendicontazione finale di spesa; - 6. di consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede ai funzionari della Regione Piemonte, di Finpiemonte Spa, nonché ai componenti del Gruppo Tecnico di Valutazione; - 7. di autorizzare la Finpiemonte Spa a trasmettere la

richiesta di finanziamento all'Istituto di Credito convenzionato e all'Ente di Garanzia indicato, ai fini dell'istruttoria per l'eventuale finanziamento.

3.3.4. L'iscrizione della società di cui trattasi alla Sezione speciale Albo Imprese Artigiane costituiva un requisito indispensabile per l'ottenimento del finanziamento (paragrafo 1 del Bando beneficiari) e a norma sia del paragrafo 9 del Bando, che del punto 5 della domanda sottoscritta dalla Signora B.

M., tale requisito doveva essere mantenuto *almeno fino alla data di conclusione dell'investimento finanziato*, [...] poiché come prescritto al paragrafo 10 del Bando, "*costituisce causa per la revoca totale del finanziamento quando a) il soggetto beneficiario non mantenga la qualifica di "impresa artigiana" almeno fino alla data di rendicontazione dell'investimento finanziato e/o perda uno o più requisiti di ammissibilità*".

Pertanto, era noto che la perdita della qualifica di impresa artigiana e l'inattività dell'impresa prima della conclusione e rendicontazione dell'investimento finanziato costituiva causa di revoca totale del finanziamento.

3.4. Con nota del 06 agosto 2009 prot. n. LF/cs/09/350, Finpiemonte S.p.A., acquisito il parere del Gruppo Tecnico di Valutazione, comunicava alla società *omissis* S.R.L che il progetto era stato ritenuto finanziabile nonché prioritario (in quanto *azienda neo costituita*) e che il fondo regionale interveniva nella misura del 70%; Finpiemonte ricordava che il progetto doveva concludersi, come indicato nel modulo della domanda al punto B5, entro 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento ed essere rendicontato nei successivi 30 giorni mediante appositi allegati. (*All.4.1_Lettera di approvazione.pdf*)).

3.5. Con nota del 10 febbraio 2010 prot. n. LF/cs/10/68, Finpiemonte S.p.A., comunicava all'impresa beneficiaria e ad EUROFIDI, che a seguito del parere

	favorevole del Gruppo Tecnico di Valutazione e della positiva delibera della	
	Banca era stato concesso alla omissis S.R.L. un finanziamento complessivo di	
	euro 90.000,00 da attuarsi per il 30% con fondi bancari e per il 70% con fondi	
	pubblici regionali (pari ad euro 63.000,00 con tasso 0%). Quindi veniva	
	specificato che la durata del finanziamento era fissata in 60 mesi con rate	
	trimestrali, con scadenza della prima rata fine trimestre solare successivo a	
	quello di erogazione. Si attenzionava inoltre che l'erogazione era vincolata al	
	rilascio della garanzia da parte del confidi in indirizzo (file <i>All.4. _Lettera di</i>	
	<i>concessione.pdf</i>).	
	3.6. In data 15/03/2010, veniva erogato alla Società omissis S.R.L, per il tramite	
	della banca cofinanziatrice UNICREDIT, il cofinanziamento (mutuo) per	
	l'importo complessivo di euro 90.000,00, da destinarsi ad acquisto di	
	attrezzature e macchinari, di cui euro 63.000,00 (70%) a tasso 0% con fondi	
	pubblici regionali erogati da Finpiemonte, ed euro 27.000,00 (30%) con fondi	
	bancari. Il Contratto di finanziamento (datato 15/03/2010) tra l'Istituto di	
	Credito Unicredit e la società omissis S.R.L. veniva debitamente sottoscritto	
	dall'Amministratore Unico, rappresentante legale nonché socio che prestava	
	opera manuale nell'impresa B.M.. Il finanziamento garantito da	
	fideiussione Eurofidi veniva altresì garantito da fideiussioni dei soci B.	
	M. e G.M. (file <i>1. Contratto di finanziamento.pdf</i>).	
	3.7. Il 15/03/2011 scadevano i termini per la conclusione degli investimenti e	
	del programma, come indicato al punto B5 della domanda e nei 30 giorni	
	successivi scadeva il termine per la presentazione del rendiconto finale.	
	Il Bando, al paragrafo 8 “ <i>Procedure</i> ”, prevedeva che “ <i>L'impresa artigiana,</i>	
	<i>terminato l'investimento, dovrà trasmettere al Gruppo Tecnico di Valutazione,</i>	
	- pag. 9 di 35 -	

c/o Finpiemonte S.p.a., nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, il rendiconto delle spese sostenute" e, al paragrafo 10, la "Revoca totale del finanziamento", che "Il finanziamento è revocato totalmente qualora: [...] lett. a. il soggetto beneficiario non mantenga la qualifica di "impresa artigiana" almeno fino alla data di rendicontazione dell'investimento finanziato e/o perda uno o più requisiti di ammissibilità; [...] lett. c) "l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo. [...] In tali casi l'impresa dovrà provvedere all'estinzione del debito residuo, versando il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso legale vigente alla data dell'erogazione".

3.8. Come desumibile dalla nota (Finpiemonte) n. prot. 17-05315 del 01 marzo 2017 di avvio del procedimento di revoca (cartella all.5_avvio - *file 1-11525_17-05315_avvio.pdf*), in data 24/09/2012, con lettera prot. n. 12/36511, Finpiemonte S.P.A. sollecitava la presentazione del rendiconto finale al soggetto beneficiario, richiamando gli obblighi previsti al paragrafo 8 del bando. Dallo stesso carteggio appena richiamato, si evince che Finpiemonte, a seguito di ulteriori controlli effettuati sulla visura camerale, rilevava che il soggetto beneficiario era stato cancellato dall'albo delle Imprese artigiane in data 28/02/2013 per cessazione dell'attività, ed aveva chiuso l'unità locale sede dell'investimento in Via *omissis* nel comune di *omissis*, divenendo impresa inattiva.

Tale variazione non veniva comunicata a Finpiemonte S.p.A., così integrando la fattispecie di cui al paragrafo 10 del bando "*Revoca totale del finanziamento*" punto a) che prevede, quale condizione della fruizione del finanziamento, la piena attività dell'impresa ed il mantenimento del requisito di artigianalità.

3.9.	Finpiemonte, appurata: a) la mancata presentazione della rendicontazione	
	finale di spesa relativa all'intervento finanziato in ordine all'impiego del	
	finanziamento percepito, b) l'inattività dell'impresa, c) la perdita del requisito	
	di impresa artigiana (cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane per	
	cessazione attività in data 28/02/2013) e d) che vi era ancora un debito residuo	
	(ultima evidenza di pagamento 20/09/2011), con nota prot. 17-05315 del 01	
	marzo 2017, comunicava all'impresa l'avvio del procedimento di revoca	
	(all.5_avvio revoca - file <i>1-11525_17-05315_avvio.pdf</i>).	
	Nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca, inviata con	
	raccomandata AR alla Società <i>omissis</i> S.R.L. e ai soci B.M. e	
	G.M., Finpiemonte richiamava gli obblighi previsti dal bando al	
	paragrafo 8 e le cause di revoca totale del finanziamento previste al paragrafo	
	10, ossia che:	
	“Il finanziamento è revocato totalmente qualora:	
	<i>a. il soggetto beneficiario non mantenga la qualifica di "impresa artigiana"</i>	
	<i>almeno fino alla data di rendicontazione dell'investimento finanziato e/o perda</i>	
	<i>uno o più requisiti di ammissibilità;</i>	
	<i>c. l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione</i>	
	<i>che ne attesti l'effettivo realizzo;</i>	
	<i>in tali casi l'impresa dovrà provvedere all'estinzione del debito residuo,</i>	
	<i>versando il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso</i>	
	<i>legale vigente alla data dell'erogazione.”.</i>	
	La raccomandata inviata alla sede legale della società è stata ritirata in data	
	16/03/2017 (cartella <i>All.5_avvio revoca.zip</i> – file <i>1-11525_17-</i>	
	<i>05315_avvio_consegnaAR_azienda.pdf</i>), quella inviata all'amministratore	
	- pag. 11 di 35 -	

	unico e rappresentante legale nonché socio fideiussore B.M. risulta	
	recapitata in 17/03/2017 (cartella - <i>All.5_avvio revoca.zip</i> - file <i>I-11525_17-</i>	
	<i>05315_avvio_consegnaAR_socia_B.pdf</i>), la ricevuta di quella inviata al	
	socio G.M. riporta “trasferito – 22/03/2017” (cartella - <i>All.5_avvio</i>	
	<i>revoca.zip</i> – file <i>I-11525_17-05315_avvio_reso_socio G_trasferito.pdf</i>).	
	3.10. In esito alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca i	
	destinatari non presentavano controdeduzioni, persistendo le motivazioni	
	ampiamente esposte nel provvedimento di avvio di revoca totale del	
	finanziamento (mancata presentazione, da parte della società beneficiaria, della	
	rendicontazione finale delle spese sostenute in ordine all’impiego del	
	finanziamento percepito, inattività e perdita del requisito di impresa artigiana),	
	Finpiemonte, con propria nota prot. n. 17-10654 del 21/04/2017 (cartella	
	<i>5.1_revoca</i> -file <i>I-11525_17-10654_revoca.pdf</i>), disponeva la revoca totale	
	dell'agevolazione concessa.	
	3.11. Conseguentemente, in ragione della predetta revoca, Finpiemonte	
	richiedeva la restituzione dell’agevolazione indebitamente fruita, maggiorata	
	secondo le disposizioni di cui al paragrafo 10, punto 2 del bando, per un importo	
	complessivo pari ad euro 46.351,64, di cui euro 43.105,26, quale quota di	
	debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali, ed euro 3.246,38,	
	quale agevolazione calcolata utilizzando il tasso di interesse legale vigente alla	
	data dell'erogazione, per il periodo intercorso tra la data valuta dell'erogazione	
	(15/03/2010) e la data dell'adozione del provvedimento di revoca (21/04/2017).	
	3.12. La comunicazione di revoca veniva inviata con raccomandata AR alla	
	Società <i>omissis</i> S.R.L. e ai soci: per la società è stata ritirata il 04/05/2017; per	
	l’amministratore unico, rappresentante legale e socio fideiussore B.	
	- pag. 12 di 35 -	

	M. risulta ritirata 11/05/2017; per il socio fideiussore G.M.	
	risulta ritirata il 03/08/2017 - (cartella <i>All.5.1_revoca.zip</i> – file <i>1-11525_17-10654_revoca_consegna_società e soci.pdf</i>). Finpiemonte inviava la revoca a mezzo pec anche alla Banca UNICREDIT, consegnata il giorno 02/05/2017 (cartella <i>All.5.1_revoca.zip</i> – file <i>1-11525_17-10654_revoca_consegna_pec_banca.pdf</i>).	
	3.13. Non consta che il provvedimento finale di revoca sia stato gravato in sede giurisdizionale.	
	3.14. In data 03/08/2020 prot. n. ATR/20 – 36523 (file <i>6. lettera di messa in mora.pdf</i>), Finpiemonte inviava formale atto di intimazione e costituzione in mora ex art. 1219 c.c. alla società omissis S.R.L., ritirata in data 27/08/2020 (doc. 07 - file <i>8. notifica messa in mora_società.pdf</i>), alla socia B. M. Amministratore Unico e rappresentante legale, ritirata in data 09/09/2020 (file <i>7. notifica messa in mora socia_B.M.pdf</i>), nonché al socio fideiussore G.M., non ritirata poiché risultato sconosciuto all’indirizzo (file <i>9. mancata notifica messa in mora socio_G.M.pdf</i>), intimando e diffidando formalmente i destinatari ad adempiere al versamento di euro 46.351,64.	
	3.15. Finpiemonte trasmetteva, tra l’altro, su richiesta della Procura, una relazione di aggiornamento in ordine alle attività poste in essere per il recupero del credito nei confronti della società omissis S.R.L. ora in liquidazione. Nella relazione e relativi allegati (doc. 07 - <i>All.6_omissis_relazione Area Crediti.pdf</i>), Finpiemonte ha sunteggiato e descritto le sorti del finanziamento, rappresentando che lo stesso era assistito da garanzia consortile di Eurofidi limitatamente al 50% della perdita definitiva.	
	- pag. 13 di 35 -	

Il beneficiario aveva provveduto al pagamento di sei rate, ciascuna di euro 3.315,79, fino al 20/09/2011. In seguito, in data 15/06/2012, la banca cofinanziatrice comunicava al cliente e ad Eurofidi e a Mediocredito Centrale la revoca degli affidamenti. (*cartella 02_bis_credito – file allegato.pdf e file allegato 2.pdf*).

In data 28/11/2012, la società beneficiaria proponeva alla banca un saldo e stralcio di euro 20.000,00 (*file 2. Proposta saldo e stralcio del 2012.pdf*). La banca richiedeva al Confidi il benestare all'accordo in data 10/02/2015 (*file 3. richiesta benestare confidi del 10_02_2015.pdf*).

Nonostante l'invio di diverse integrazioni richieste alla banca dal Confidi e numerosi solleciti da parte dell'istituto di credito, Eurofidi non forniva riscontro. Il consorzio di garanzia Eurofidi, già incapiente dal 2012, non rilasciava nuove garanzie e non pagava quelle escusse.

Dagli aggiornamenti forniti a Finpiemonte risultava, inoltre, che, nel 2014, la banca aveva deliberato di agire giudizialmente per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo, decisione alla quale - secondo quanto in atti - non è stato dato seguito a causa dei contatti intervenuti con il cliente per una soluzione transattiva.

Nel 2018, perveniva presso gli uffici di Finpiemonte un'ulteriore proposta di saldo e stralcio, nella quale la società offriva, ad estinzione del debito, l'importo di euro 6.000,00 rateizzato in dodici rate mensili da euro 500,00 (*file 4. Proposta saldo e stralcio del 2018.pdf*).

Stante la convenzione che regolava il mandato tra Finpiemonte e la banca cofinanziatrice, che prevedeva fosse quest'ultima a gestire l'attività di recupero anche per conto di Finpiemonte, la stessa Finpiemonte inoltrava alla banca la

	proposta per valutare la meritevolezza dell'offerta.	
	A seguito del mancato riscontro da parte dell'istituto di credito, Finpiemonte	
	richiedeva aggiornamenti e, nel luglio 2019, veniva a conoscenza che la banca	
	non aveva valutato la proposta transattiva perché andata smarrita.	
	Finpiemonte, stante che la banca non aveva accolto la prima proposta di euro	
	20.000,00, ritenendo che la stessa avrebbe rifiutato l'offerta di un importo	
	minore di euro 6.000,00, ha valutato che non sussistessero i presupposti per	
	configurare un inadempimento nell'esecuzione del mandato da parte della	
	banca.	
	3.16. Finpiemonte provvedeva ad inviare la lettera di messa in mora	
	regolarmente notificata presso la società e presso la socia signora B.	
	M. (file 6. <i>lettera di messa in mora.pdf</i>).	
	3.17. Poco dopo, in data 28/09/2020, la signora B.M. ed il signor	
	G.M., in qualità di soci e fideiussori della società beneficiaria, hanno	
	formulato alla banca un'ulteriore offerta di euro 18.000,00. (doc. 07 – file 5.	
	<i>Proposta saldo e stralcio del 2020.pdf</i>).	
	In data 20/01/2023, la signora B. ed il signor G., entrambi definiti	
	da Finpiemonte “ <i>impossidenti e produttori saltuariamente di reddito</i> ”,	
	inviavano alla banca una comunicazione di conferma dei termini dell'offerta	
	presentata in data 28/09/2020. (file 10 <i>Proposta saldo e stralcio del 2023.pdf</i>).	
	3.18. Al fine di verificare l’eventuale titolarità di imprese e di cariche sociali in	
	altri soggetti giuridici in capo a B.M., G.M. e G.	
	L., il Pubblico Ministero contabile, con proprio decreto n. 181 del	
	24/07/2024, ha delegato il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino	
	della Guardia di Finanza Gruppo Tutela Spesa Pubblica - Sezione	
	- pag. 15 di 35 -	

	Accertamento Danni Erariali.	
	In riscontro, la Polizia erariale delegata, con nota prot. n. 0266047/2024 del	
	26/07/2024, ha trasmesso la propria annotazione, con le risultanze di seguito	
	riportate:	
	a. B.M.:	
	(1) risulta titolare del 50% (valore nominale euro 5.000) delle quote della	
	società omissis SRL con sede in omissis , corso omissis P. Iva:	
	omissis , in liquidazione volontaria dal 22 febbraio 2021;	
	(2) è stata titolare, fino al 18 maggio 2004, del 42% (valore nominale euro	
	4.200) delle quote della società "L. S.r.l. " con sede in omissis , corso	
	omissis P. Iva: omissis e, fino al 24 settembre 2020, del 10%	
	(valore nominale euro 50) delle quote della società "L.B. S.r.l. ", con	
	sede in omissis , strada omissis P. Iva: omissis ;	
	(3) riveste la carica di amministratrice unica della società "L.B. S.r.l.";	
	(4) è stata: - fino al 7 novembre 1997, consigliere del C.d.A. della "D.	
	C. già con sede in omissis , corso omissis P. Iva:	
	omissis , - fino al 3 maggio 2005 (data di cancellazione della società dalla	
	C.C.I.A.A.), socia accomandante della "E.A. DI C.	
	I. & C. S.A.S. ", già con sede con sede in omissis , via omissis n. omissis	
	P. Iva: omissis , - fino al 1° aprile 2021, amministratrice unica della	
	società " omissis S.r.l." società di cui trattasi; - dal 7 luglio 2009, liquidatrice	
	della "S. SOC. COOP " già con sede in omissis , corso omissis ;	
	b. G.M.:	
	(1) risulta titolare del 50% (valore nominale euro 5.000) delle quote della	
	società " omissis S.r.l." società di cui trattasi;	
	- pag. 16 di 35 -	

	(2) riveste la carica di socio accomandatario della "F.G.	
	S.A.S. di G.M. & C. P. Iva: omissis , costituita il 26/04/2021	
	(inizio attività 19/05/2021), con sede legale in omissis , corso omissis e	
	sede operativa in omissis via omissis CAP	
	10050;	
	c. G.L.:	
	(1) è liquidatore della società " omissis S.r.l." società di cui trattasi; è socio	
	accomandante della "F.G. S.A.S. di G.M.	
	& C.";	
	(2) è stato titolare di tre ditte individuali, nel periodo 1996/2022, esercenti	
	l'attività di falegnameria per l'edilizia e fabbricazione di mobili. Nello specifico,	
	il sig. G.L., risulta essere stato titolare di imprese individuali: -	
	<i>F.B. di G.L.</i> con sede legale a omissis	
	Via omissis cap 10070 - con inizio attività 10/07/1996 e successivamente	
	cancellata in data 13 maggio 2009; - <i>G.L.</i> con sede legale ad	
	omissis Via omissis cap 10040, con inizio attività 15/03/2010 (la	
	stessa data in cui viene erogato il cofinanziamento alla società omissis SRL),	
	successivamente cancellata in data 25/01/2013 (il 28/02/2013 cessa l'attività	
	della società omissis SRL ad omissis in via omissis); -	
	<i>F.G. di G.L.</i> con sede a omissis	
	Via omissis cap 10050 – con inizio attività 17/04/2019 e	
	successiva cancellazione per cessazione attività in data 13 luglio 2022.	
	4. Per quanto sopra esposto, sussiste, secondo la Procura Regionale, un danno	
	erariale derivante dalla condotta degli odierni convenuti per avere	
	completamento disatteso l'obbligo normativo che - come si è visto - richiedeva	
	- pag. 17 di 35 -	

	sia di rendicontare a Finpiemonte le modalità di impiego del finanziamento	
	pubblico percepito sia di restituire il finanziamento percepito (per la parte	
	ancora dovuta).	
	A tale condotta si è poi aggiunta la perdita della qualifica di “impresa artigiana”	
	e la cessazione dell’attività prima dell’approvazione della rendicontazione	
	dell’investimento, rendicontazione mai presentata.	
	In conclusione, per quanto sopra, ad oggi, secondo la Procura, risulta ancora un	
	credito residuo vantato da Finpiemonte ammontante complessivamente ad euro	
	46.351,64 di cui euro 43.105,26 per quota capitale ed euro 3.246,38 per oneri	
	di agevolazione. (All.6_ omissis S.R.L._relazione Area Crediti.pdf).	
	4.1. Ritenendo che le condotte descritte integrassero una fattispecie di	
	responsabilità amministrativa, la Procura ha emesso invito a dedurre nei	
	confronti degli odierni convenuti, assegnando il termine di 45 giorni dalla data	
	della notifica dell’atto per depositare le proprie deduzioni ed eventuali	
	documenti, nonché per chiedere di essere sentiti personalmente.	
	4.2. In data 18 ottobre 2024 l’avv. Ferrero Simona trasmetteva le deduzioni:	
	- nell’interesse di G.L. in qualità di liquidatore e legale	
	rappresentante della società omissis SRL ora in LIQUIDAZIONE, richiedendo,	
	in calce alle deduzioni, l’audizione personale prevista ai sensi del comma 2	
	dell’art. 67 c.g.c. per il proprio assistito;	
	- nell’interesse di G.M. in qualità di socio della società omissis SRL	
	ora in LIQUIDAZIONE e di socio fideiussore della società omissis SRL,	
	richiedendo, in calce alle deduzioni, l’audizione personale prevista ai sensi del	
	comma 2 dell’art. 67 c.g.c. per il proprio assistito;	
	- nell’interesse della società omissis SRL ora in LIQUIDAZIONE in persona	
	- pag. 18 di 35 -	

	del liquidatore e legale rappresentante <i>pro tempore</i> Signor G.L.,	
	richiedendo, in calce alle deduzioni, l’audizione personale prevista ai sensi del	
	comma 2 dell’art. 67 c.g.c. per la propria assistita;	
	- nell’interesse di B.M., in qualità di Amministratore Unico della	
	SOCIETÀ <i>omissis</i> S.R.L (dal 23/02/2009 al 01/04/2021) ed ora socio della	
	SOCIETÀ <i>omissis</i> S.R.L. ora IN LIQUIDAZIONE, richiedendo, in calce alle	
	deduzioni, l’audizione personale prevista ai sensi del comma 2 dell’art. 67 c.g.c.	
	per la sua assistita.	
	4.3. La Signora B.M. è stata convocata per il giorno 29 ottobre	
	2024 e, in tale data, l’audizione personale si è regolarmente svolta; il Signor	
	G.M. è stato convocato per il giorno 29 ottobre 2024 e, in tale data,	
	l’audizione personale si è regolarmente svolta; il sig. G.L. è stato	
	convocato per il giorno 29 ottobre 2024 e, in tale data, l’audizione personale si	
	è regolarmente svolta; la società <i>omissis</i> è stata convocata per il giorno 29	
	ottobre 2024 e, in tale data, l’audizione del legale rappresentate e liquidatore si	
	è regolarmente svolta.	
	5. Poiché le deduzioni prodotte e le audizioni svolte non sono state ritenute	
	idonee a superare la contestazione di responsabilità elevata con l’invito a	
	dedurre, al termine dell’attività istruttoria, la Procura Regionale, ritenendo	
	sussistenti le motivazioni poste a fondamento dell’invito a dedurre ha	
	contestato il danno erariale con la citazione in giudizio degli odierni convenuti.	
	6. Si sono costituiti i convenuti depositando memorie.	
	6.1. Il liquidatore della Società <i>omissis</i> s.r.l., Signor L.G.,	
	preliminarmente eccepisce l’intervenuta prescrizione e, nel merito, che egli	
	“all’epoca dei fatti di cui si discute il legale rappresentante e amministratore	
	- pag. 19 di 35 -	

unico della società era persona diversa rispetto all'attuale legale rappresentante, il quale – come risulta pacificamente dai documenti presenti nel fascicolo del procedimento in epigrafe e dalla visura camerale della società, che per comodità si allega alla presente – è stato nominato soltanto in data 1.04.2021”.

6.2. La Signora M.B., preliminarmente, eccepisce l'intervenuta prescrizione e, nel merito, “che la perdita dei requisiti oggettivi per ottenere e mantenere il finanziamento a condizioni agevolate (e cioè, essere una impresa artigiana e restare in attività per tutta la durata del finanziamento, che nel caso di specie era di 60 mesi), non sia stata una scelta volontaria della Signora B.M., amministratrice unica della *omissis* S.R.L. Al contrario, stante la congiunturale condizione economica del mercato nazionale e globale, la chiusura repentina della società sarebbe stata una scelta responsabile, necessitata, per evitare che l'impresa continuasse a produrre debiti nei confronti di fornitori, banche ed enti. Per quanto riguarda l'omessa rendicontazione delle spese sostenute, allega tutte le fatture delle spese effettuate con il finanziamento ottenuto (euro 90.000,00), nonché l'estratto del libro cespiti della società *omissis* S.R.L.

Dalla disamina di tali documenti – asseritamente - si evince che, a suo tempo, la società *omissis* S.R.L. aveva utilizzato la somma complessiva di euro 89.929,00, esclusivamente per finanziare il programma di investimenti presentato e allegato alla domanda di partecipazione al bando. Tralasciando i termini di rendicontazione indicati nel bando di partecipazione, si sostiene che ciò che rileva ai fini della sussistenza del danno erariale è la condotta distrattiva di chi ha utilizzato risorse pubbliche della collettività per scopi differenti rispetto a quelli per i quali tali risorse erano state erogate. Ma, come si evince

dai documenti prodotti, nel caso di specie, le somme finanziate sono state utilizzate in modo corretto e coerenti con le ragioni per le quali l'agevolazione era stata concessa alla società. Per queste ragioni, fermo restando l'onere probatorio interamente gravante sull'ente pubblico, si contesta che nel caso di specie sussistano i presupposti del rapporto di servizio e del danno attuale e quantificabile.”.

6.3. Il Signor G.M., oltre all'eccezione di intervenuta prescrizione, sostiene che egli “è sempre e solo stato socio (prima d'opera, poi solo di capitali) della *omissis* S.R.L. e non ha mai avuto alcuna interferenza nell'amministrazione della Società, né ha fornito alcun apporto nella domanda di finanziamento, nella gestione della pratica, nella destinazione delle somme, nell'attività di rendicontazione, nella mancata restituzione dei fondi. Il Signor M.G. si è limitato a dare la propria fideiussione per il prestito ricevuto dalla Società, ma la sua posizione di garanzia è limitata al solo profilo civilistico. Peraltro, anche sotto tale profilo, è venuto meno ogni suo obbligo, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per l'intervenuta decadenza dei creditori dall'azione di richiesta di pagamento delle somme garantite. Al di là dell'eventuale obbligazione civilistica, in ogni caso contestata, nessuna doglianza può essere mossa nei confronti dell'esponente a titolo di responsabilità per danno erariale. Il ruolo ricoperto dal Signor M.G. e la sua totale estraneità per i fatti in questione sono sufficienti a escludere del tutto la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità amministrativa per danno erariale. Per queste ragioni, fermo restando l'onere probatorio interamente gravante sull'ente pubblico, si contesta in maniera categorica che possa essere addebitata a carico del Signor M.G. ogni e qualsivoglia forma di responsabilità

amministrativa e/o per danno erariale”.

7. All’udienza, dopo la relazione del Magistrato relatore, le parti hanno ribadito le proprie posizioni.

7.1. Il Pubblico Ministero, Vice Procuratore Generale Consigliere Massimo

Valero, ha richiamato l’atto di citazione e le motivazioni ivi contenute.

Riguardo all’eccezione di prescrizione ha rilevato che, nel caso di mancata

rendicontazione di risorse pubbliche, il *dies a quo* coincide con il momento

della effettiva conoscibilità del danno, quindi, nella fattispecie, con il momento

della conclusione del procedimento di revoca del finanziamento, e cioè in data

21 aprile 2017 (Corte conti, Sez. reg. Piemonte, sent. n. 96/2023; Sezione

Seconda Centrale d’Appello, sent. n. 236/2023). Il PM ha sottolineato che la

lettera di costituzione in mora del 2020 è atto idoneo ad interrompere la

prescrizione del credito erariale ai sensi degli art. 1219 e 2943 cod. civ.; ha

inoltre: i) richiamato la sospensione dei termini per emergenza epidemiologica

disposta dall’art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020 (Corte conti, Sez. Seconda

Centrale d’Appello, sent. n. 275/2023); ii) sottolineato che le proposte di

pagamento offerte dai convenuti all’amministrazione costituiscono un

riconoscimento del debito (Cass. n. 5160/2022); iii) fatto riferimento alla

sentenza n. 75/2022 di questa Sezione sull’irrelevanza della produzione

documentale tardiva in sede processuale. Richiama ed insiste nelle conclusioni.

7.2. L’Avvocato Simona Ferrero, in rappresentanza e difesa dei convenuti

omissis S.R.L. in liquidazione, B.M., G.M., G.

L., richiamando le memorie di costituzione e le motivazioni ivi

contenute, ha: a) insistito sull’eccezione di prescrizione; b) sottolineato che la

cessazione dell’attività della società era conoscibile dall’ente pubblico e

	desumibile dalla visura della Camera di Commercio; c) rilevato che l'unico atto	
	interruttivo della prescrizione dell'azione erariale è stato notificato nel 2024	
	dalla Procura regionale con l'invito a dedurre, in quanto le precedenti diffide di	
	pagamento da parte dell'amministrazione hanno valore interruttivo della	
	prescrizione esclusivamente con riferimento alla responsabilità di natura	
	civilistica; d) rilevato, quanto all'elemento soggettivo, che sono stati prodotti	
	in giudizio i documenti che provano l'utilizzo del finanziamento per l'attività	
	della società; e) sottolineato che la mancata rendicontazione è stata causata	
	dalla cessazione dell'attività; f) sottolineato che un eventuale risarcimento del	
	danno erariale non avrebbe garantito le parti da richieste risarcitorie civilistiche	
	da parte di Finpiemonte o Unicredit banca; g) richiamato e insistito nelle	
	conclusioni già rassegnate.	
	8. Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. La Procura contabile ha citato i convenuti in epigrafe indicati, perché se ne	
	accerti e dichiarare la responsabilità amministrativo contabile, condannandoli al	
	risarcimento per l'importo complessivo di euro 46.351,64, di cui euro	
	43.105,26, quale quota di debito residuo del finanziamento erogato con fondi	
	regionali ed euro 3.246,38, quale quota di oneri di agevolazione, in favore di	
	FINPIEMONTE S.p.A. (di seguito anche Finpiemonte), e per essa della	
	Regione Piemonte.	
	2. In via preliminare, non meritevole di accoglimento è l'eccezione di	
	prescrizione del diritto di risarcimento del danno erariale contestato dalla	
	Procura Regionale agli odierni convenuti.	
	- pag. 23 di 35 -	

Si sostiene che il *dies a quo* del termine di prescrizione, si collocherebbe, al più, al 28.02.2013, data in cui la società è stata cancellata dall'Albo delle Imprese artigiane.

2.1. In proposito, si osserva che, per consolidata giurisprudenza, nel caso di mancata rendicontazione del programma finanziato, il decorso della prescrizione va ancorato alla oggettiva conoscibilità del danno, quantomeno nei suoi lineamenti essenziali; sicché, l'*exordium praescriptionis* va fatto risalire alla conclusione del procedimento di revoca, avviato da Finpiemonte S.p.A. con la richiesta di controdeduzioni, a cui i predetti convenuti non hanno mai risposto. Infatti, l'Amministrazione concedente ha potuto accertare l'inadempimento del beneficiario in via definitiva solo nell'ambito del predetto procedimento amministrativo di revoca, che necessariamente va fatto risalire al provvedimento conclusivo, quello di revoca totale del finanziamento, comunicato da Finpiemonte S.p.A. con nota prot. n. 17-10654 del 21/04/2017 (mentre la conoscibilità dell'evento dannoso da parte della Procura risale alla nota prot. n. STA/MM/20-10800 del 23/04/2020 di denuncia da parte di Finpiemonte S.p.A.).

2.2. Sull'*exordium praescriptionis*, si richiamano le recenti pronunce della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte secondo cui è corretto ancorare l'esordio del termine prescrizionale alla data della revoca del finanziamento (Corte conti, Sez. reg. Piemonte, sent. n. 34/2024, punto 2.2. del *diritto*). Tanto, in ossequio al pacifico orientamento della giurisprudenza contabile secondo il quale è in detto momento che "si cristallizza giuridicamente l'esistenza del danno: prima di tale momento, infatti, il danno è solo potenziale, non potendo l'Amministrazione verificare l'inerenza della

spesa ed, inoltre, permanendo, in capo al percettore del finanziamento, un titolo giuridico legittimante anche il trattenimento delle risorse erogategli. Al contrario, solo con la revoca del finanziamento, il percettore non ha più alcun titolo per il godimento del contributo pubblico e il danno può ritenersi effettivo” (*ex multis*, Sez. Piemonte n. 227/22).

2.3. Neppure possono trovare accoglimento le argomentazioni con le quali i convenuti asseriscono che la lettera di costituzione in mora inviata da Finpiemonte S.p.A. il 3 agosto 2020, indirizzata ai convenuti (società *omissis* SRL, B.M. e G.M.), non sarebbe un atto idoneo ad interrompere la prescrizione in quanto riguardante un credito civilistico. Pacificamente, invece, tale nota di formale diffida e messa in mora costituisce un atto interruttivo della prescrizione del credito erariale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 del codice civile (alternativamente esercitabile dal PM contabile ex art. 67, comma 8, c.g.c.) per cui l’azione intrapresa dalla Procura Regionale è da considerarsi tempestiva (in senso analogo, v. Corte costi, Sez. Reg. Piemonte, sent. n. 48/2024).

2.4. Da rigettare è anche la prospettazione delle difese secondo cui la prescrizione non sarebbe comunque maturata poiché, per la determinazione del termine di prescrizione del diritto risarcitorio di cui all’azione erariale, occorre tener conto anche del periodo di sospensione previsto dall’art. 85, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv., con mod., dalla legge n. 27/2020), con il quale, nell’ambito delle diverse iniziative legislative intervenute per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato disposto che “[i]n caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei

	conti, i termini in corso alla data del 8 marzo 2020 e che scadono entro il 31	
	agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A	
	decorrere dal 8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle	
	attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività	
	istruttorie e di verifica relative al controllo” (Corte conti, Sezione Seconda	
	Centrale d’Appello, sentt. n. 97/2024; n. 275 del 2023).	
	Tanto premesso, è da sottolineare che Finpiemonte S.p.A., in data 3 agosto	
	2020, ha fatto seguire alla revoca del finanziamento una richiesta di pagamento	
	e di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 del codice civile, a seguito della	
	quale, in data 28/09/2020, i soci fideiussori della società <i>omissis</i> S.R.L.,	
	B.M. e G.M., hanno avanzato alla Banca una proposta	
	di saldo e stralcio, poi confermata, in data 20/01/2023 dagli stessi (ora soci della	
	società <i>omissis</i> S.R.L. IN LIQUIDAZIONE).	
	Quest’ultima proposta di pagamento inoltrata dai convenuti, unitamente a	
	quelle formulate nel 2012, 2018 e nel 2020, costituiscono riconoscimento di	
	debito, che rilevano ai sensi dell’art. 2944 c.c., a mente del quale “[l]a	
	prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro	
	il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.	
	Al caso di specie si attaglia il recente pronunciamento della Corte suprema di	
	Cassazione, Sez. 5, n. 5160 del 16/02/2022, con cui è stato statuito: “[q]uesta	
	Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al	
	quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che	
	lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso	
	stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una	
	specificata intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche	
	- pag. 26 di 35 -	

implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà".

2.5. Conclusivamente, tutte le argomentazioni intese ad eccepire, nella specie, l'infruttuoso decorso del termine prescrizionale, di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, sono destituite di fondamento.

3. Passando al merito, come risulta in narrativa, posto che la Società *omissis* S.R.L. ha beneficiato di un finanziamento pubblico agevolato, concesso a seguito di presentazione di domanda su apposito bando a valere sulla l.r. n. 21 del 1997, i convenuti, in epigrafe indicati, in spregio alle disposizioni normative ed attuative hanno omesso: a) di presentare la prescritta rendicontazione finale di spesa, attraverso la quale, secondo quanto previsto nel bando, avrebbero potuto e dovuto dimostrare l'attinenza delle spese dichiarate e/o sostenute con le finalità pubblicistiche perseguite dal bando medesimo e per le quali il finanziamento era stato erogato; b) di effettuare il regolare pagamento delle rate del finanziamento erogato, in violazione del contratto stipulato; c) di restituire le somme indebitamente percepite nonostante fosse intervenuto il provvedimento di revoca totale e fosse stata richiesta la restituzione delle somme dovute, con rituale costituzione in mora, da parte di Finpiemonte.

4. A carico degli odierni convenuti sussistono gli elementi che concretizzano la fattispecie di responsabilità per danno all'erario (rapporto di servizio, danno attuale e quantificabile, condotta connotata, nella specie, da dolo e nesso di causalità), più precisamente:

- il danno erariale, costituito dallo sviamento dal fine legale tipico della provvidenza percepita (e dall'omessa restituzione di tale somma) a titolo di finanziamento pubblico da parte dell'impresa epigrafata, pari ad euro 46.351,64

	di cui euro 43.105,26 per sorte capitale, oltre euro 3.246,38 per oneri di	
	agevolazione;	
	- deve altresì intendersi sussistente il rapporto di servizio che unisce il soggetto	
	privato, che ha percepito il finanziamento, all'ente pubblico, in ragione del	
	vincolo che segue alla percezione dello stesso e che si concreta tanto nella	
	gestione quanto nella rendicontazione dell'impiego del pubblico denaro	
	secondo il programma indicato nel bando, al quale egli abbia liberamente	
	aderito.	
	In tale contesto, l'elemento che fonda la responsabilità per danno erariale è la	
	distrazione/sviamento dei fondi pubblici concessi; sicché, consequenziale, è	
	che di tale distrazione ne rispondano sia il soggetto che ha dato avvio al	
	procedimento amministrativo del finanziamento in esame, sia il soggetto cui il	
	finanziamento è stato erogato, sia i soggetti che li abbiano distratti/sviati, o	
	abbiano violato la disciplina del relativo programma, per averne avuto la	
	disponibilità.	
	In sede erariale la legittimazione passiva, oltre che in capo alla Società, è	
	imputabile direttamente agli amministratori, ai soci ed ai liquidatori che hanno	
	posto in essere le condotte materiali per l'ottenimento del finanziamento	
	pubblico, rendendosi garanti del buon fine del programma pubblico sotteso, per	
	poi non onorare gli impegni assunti (con l'omessa rendicontazione, il mancato	
	mantenimento dei requisiti di ammissibilità e l'omessa restituzione del	
	finanziamento percepito).	
	5. Nello specifico la responsabilità è imputabile ai seguenti convenuti.	
	5.1. La Signora B.M. (amministratore unico e rappresentante	
	legale 12/03/2009 al 01/04/2021) che ha sottoscritto la domanda a valere sul	
	- pag. 28 di 35 -	

	programma di investimento dei fondi pubblici assumendosi precisi impegni	
	dettati sia dal bando che dalla stessa domanda; infatti, quest’ultima si era	
	impegnata a: i) utilizzare il finanziamento ottenuto esclusivamente per	
	finanziare il programma di investimenti presentato, ii) comunicare	
	tempestivamente al Gruppo tecnico di valutazione ogni variazione tecnica e/o	
	economica intervenuta al programma; iii) inviare al Gruppo Tecnico di	
	Valutazione, c/o Finpiemonte S.p.A., nei 30 giorni successivi alla data di	
	conclusione, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema	
	allegato al modulo di domanda; iv) mantenere a disposizione del Gruppo	
	Tecnico di Valutazione tutta la documentazione di spesa relativa al programma	
	per la durata complessiva del finanziamento, v) mantenere la qualifica di	
	"impresa artigiana" almeno fino alla data di conclusione dell'investimento	
	finanziato; vi) consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede	
	ai funzionari della Regione Piemonte, di Finpiemonte Spa, nonché ai	
	componenti del Gruppo Tecnico di Valutazione.	
	Inoltre, la stessa aveva presentato la domanda con la richiesta di accedere ad	
	uno degli ambiti prioritari “impresa artigiana di nuova costituzione” (punto B.2	
	“Priorità richiesta” del modulo di domanda) con l’obiettivo di “avviamento di	
	nuove imprese artigiane” (punto B.3 “Obiettivo da conseguire” del modulo di	
	domanda), e per questo aveva usufruito del 70% dei fondi pubblici a tasso zero	
	(par. 7 del bando), anziché fino al 50% dei fondi regionali (Sez. Giur. Piemonte,	
	Sent. 48/2024).	
	Ebbene, la Signora B.M., come risulta in narrativa, ha del tutto	
	disatteso gli obblighi che si era obbligata a rispettare a norma del bando	
	vanificando la finalizzazione del finanziamento pubblico percepito dalla	
	- pag. 29 di 35 -	

società.

5.2. Il Signor G.M., anche lui socio prestatore d'opera manuale, il quale aveva rilasciato apposita fideiussione a garanzia del finanziamento ottenuto, che è stato destinatario di tutte le comunicazioni di Finpiemonte relative al procedimento di revoca del finanziamento e alla messa in mora, e che a seguito della revoca del finanziamento da parte della banca e di Finpiemonte si è fatto parte attiva nel presentare proposte di saldo e stralcio. Ebbene, lo stesso ingerendosi nella gestione dell'azienda, al pari della socia B.M., non ha ottemperato all'obbligo di presentazione della rendicontazione finale di spesa, al mantenimento in attività della società e al mantenimento della qualifica di impresa artigiana almeno fino alla data di rendicontazione del finanziamento erogato.

5.3. Infine, il Signor G.L., padre del Signor G.M., accomandante della società F.G. S.A.S. DI G. M. & C., nominato il 22/02/2021 liquidatore e rappresentante della società *omissis* S.R.L. IN LIQUIDAZIONE partita IVA 10031540015, che, in qualità di liquidatore, non poteva non conoscere l'obbligo di restituzione del finanziamento percepito. Appare altresì singolare come la proposta di saldo e stralcio del 20 gennaio 2023 sia stata presentata e firmata dai soci della società *omissis* S.R.L. in liquidazione, B.M. e G.M., e non dal liquidatore G.L., legale rappresentante pro tempore dell'impresa.

6. Gli odierni convenuti, infatti, una volta incassato il finanziamento pubblico, hanno cessato l'attività e hanno omesso di dare adempimento all'essenziale obbligazione di tempestivamente rendicontazione delle spese debitamente rappresentate e giustificate da idonea e inequivocabile documentazione,

collegabile all'importo da rendicontare, sì da consentire la dimostrabilità dell'esistenza, nonché dell'inerenza della voce di spesa e la sua riferibilità temporale all'attuazione del progetto, con controlli "sul posto", in palese contrasto con le disposizioni normative e regolamentari del bando. Per tale motivo, non può essere ritenuta utile a dimostrare la puntuale finalizzazione del contributo agevolativo fruito - con verifiche, appunto, "sul posto" - la tardiva produzione di fatture per spese che si assumano essere state effettuate nel rispetto del programma di spesa oggetto della concessione agevolativa.

Solo attraverso tale rendicontazione finale, e non anche con produzione documentale prodotta a consistente distanza temporale, come nella specie, l'organo deputato al controllo avrebbe potuto verificare, con il necessario rigore, l'attinenza delle spese dichiarate ed effettivamente sostenute con le finalità pubblicistiche perseguite dal bando e per le quali il finanziamento era stato erogato (da ultimo, cfr., Corte conti, Sez. giur. Reg. Piemonte, sentt. nn. 34, 27, 26, 25, 20, 17, 8, 6, 3, 1/2025).

7. Quanto poi alla causa della mancata restituzione del finanziamento, imputabile, a dire degli stessi, alla negativa "condizione economica del mercato che si è venuta a creare subito dopo l'apertura della Società", resta il fatto che, nel caso di specie, non sono stati forniti idonei elementi probatori sull'esistenza, in concreto, di circostanze imponderabili, imprevedibili, in grado di incidere negativamente sull'attività economica oggetto del finanziamento compromettendone il permanere per il periodo minimo previsto dal bando e giustificando quindi la cessazione anticipata dell'attività e la cancellazione della società destinataria delle risorse pubbliche dall'Albo delle imprese artigiane.

E, al riguardo, va ricordato che tale periodo minimo è considerato dalla giurisprudenza come elemento imprescindibile del programma pubblico (cfr., di recente, Corte dei conti, Sez. II app. nn. 195/2023 e 326/2023, richiamate nella sentenza sez. Piemonte n. 30/2024).

Piuttosto, in capo al beneficiario (società) e per esso ai soci e agli amministratori/liquidatori, nel tempo succeduti, ai fini della verifica della finalizzazione dell'agevolazione percepita, incombe l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico, oltre che per la sorveglianza delle iniziative finanziate, al fine di dimostrare la coerenza del beneficio ottenuto alle finalità previste dal bando.

8. In ogni caso, le rappresentate difficoltà economiche e la tensione finanziaria in cui versava la società (che, come si è visto, sono state evocate in modo del tutto generico) di certo non potevano influire sull'adempimento dell'obbligo di rendicontazione circa l'effettivo impiego delle risorse pubbliche ottenute dalla medesima società.

9. Infine, sotto il profilo dell'elemento psicologico, i convenuti sono stati artefici delle condotte antiggiuridiche obiettivamente connotate da intenzionalità e, per l'effetto, contraddistinte da dolo alla luce del quadro fattuale cristallizzato nel provvedimento di revoca di Finpiemonte (e al prodromico atto di avvio del procedimento) nonché nell'esito dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Regionale.

L'elemento soggettivo del dolo, nel caso specifico, risulta emergere in ragione della mancata rendicontazione delle modalità d'impiego delle risorse pubbliche, della mancata restituzione del finanziamento anche dopo il provvedimento di revoca e di richiesta di pagamento e costituzione in mora

	adottato da Finpiemonte.	
	Risulta dunque sussistente la connotazione della condotta ascritta in termini di	
	intenzionalità, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale (cfr., da ultimo,	
	di questa Sezione, sentt. n. 56/2023 e n. 97/2023), riconducibile a un	
	inadempimento volontario ovvero cosciente dell’obbligazione contrattuale.	
	Si ritiene, pertanto, che le descritte condotte scaturiscano da una intenzionale	
	violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale	
	regolanti l’erogazione del finanziamento.	
	10. In ordine alla quantificazione del danno, lo stesso risulta essere pari al	
	l’importo complessivo di euro 46.351,64, di cui euro 43.105,26, quale quota di	
	debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 3.246,38,	
	quale quota di oneri di agevolazione, in favore di FINPIEMONTE S.p.A. (di	
	seguito anche Finpiemonte), e per essa della Regione Piemonte.	
	11. In conclusione, in accoglimento della domanda della Procura Regionale,	
	accertata l’antigiuridicità della condotta dolosa causativa del danno contestato,	
	i convenuti indicati in epigrafe sono condannati, in solido tra loro, al	
	pagamento, a titolo di responsabilità per danno erariale, della complessiva	
	somma di euro 46.351,64.	
	12. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in	
	dispositivo in favore dell’Erario dello Stato, ai sensi dell’art. 31, comma 1,	
	c.g.c., rimanendo, così, a carico dei convenuti condannati.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando:	
	- rigetta l’eccezione di prescrizione;	
	- pag. 33 di 35 -	

- in accoglimento della domanda della Procura Regionale condanna in solido:		
la SOCIETÀ <i>omissis</i> S.R.L. ora IN LIQUIDAZIONE, in persona del		
liquidatore G.L., B.M. , nella sua qualità di		
Amministratore Unico della SOCIETÀ <i>omissis</i> S.R.L (dal 23/02/2009 al		
01/04/2021) ed ora socio della SOCIETÀ <i>omissis</i> S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,		
G.M. , ora socio della SOCIETÀ <i>omissis</i> ora S.R.L. IN		
LIQUIDAZIONE, G.L. , nella sua qualità di		
Liquidatore/rappresentante dell'impresa, nominato il 22/02/2021 (data		
iscrizione 01/04/2021) della SOCIETÀ <i>omissis</i> S.R.L. ora IN		
LIQUIDAZIONE, al pagamento, in favore di Finpiemonte S.p.A. e, per essa,		
della Regione Piemonte, di complessivi euro 46.351,64		
(quarantaseimilatrecentocinquatuno/64), comprensivi di rivalutazione		
monetaria, oltre interessi legali dai singoli pagamenti dei contributi percepiti al		
saldo.		
Condanna i medesimi convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di		
giudizio in favore dell'Erario, liquidate in euro 1.534,04		
(millecinquecentotrentaquattro/04).		
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.		
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025, con		
l'intervento dei magistrati:		
Marco PIERONI, Presidente estensore		
Giuseppe Maria MEZZAPESA, Consigliere		
Ivano MALPESI Consigliere		
Il Presidente, giudice estensore		
Marco PIERONI		
- pag. 34 di 35 -		

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 06/05/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di
detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza. Torino,
<i>data della firma digitale</i>

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 06/05/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente